



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

\* \* \*

Parere n. 190 del 26 febbraio 2021

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;"><b>"Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate" Istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA emanato con decreto n. 15 del 29/01/2015, come modificato dai decreti n. 170 del 13/06/2016 e n. 277 del 04/10/2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 5088</b></p>
<b>Proponente:</b>	<b>SARPOM S.r.l.</b>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

**PREMESSO** che:

- la Società S.A.R.P.O.M. S.r.l. (Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali), in data 23/12/2019 ha presentato, ai sensi dell’art.25, comma 5 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda di proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n.15 del 29/01/2015 come modificato dal D.M. n. 170 del 13/06/2016 e dal D.M. n. 277 del 04/10/2018., relativo al progetto “*Modifica gestionale della Raffineria Sarpom di San Martino di Trecate (Novara)*” per un periodo non inferiore a 5 anni;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot. n. MATTM/33504 in data 23/12/2019;
- la Divisione con nota prot. n. MATTM/11851 del 19/02/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/623 in data 27/02/2020, ha chiesto alla Commissione se, alla luce degli aggiornamenti forniti dalla Società sullo stato dei luoghi, si possano ritenere confermate, con riferimento esclusivo alla parte concernente la VIA, le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi o, in altri termini, se vi siano le condizioni per prorogare il provvedimento di VIA in questione;
- la Divisione con nota prot. n. MATTM/38702 del 26/05/2020, acquisito con prot. n. CTVA/1695 in data 27/05/2020, ha inoltrato la nota prot.n.13419 del 23/04/2020, acquisita al prot. n. MATTM/29028 del 24/04/2020, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta della Società SARPOM S.r.l. di una proroga del termine di efficacia del provvedimento in questione, per ulteriori cinque anni;

**RILEVATO** che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione del proponente al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Divisione in merito al D.M. n.15 del 29/01/2015:
  - o RELAZIONE - Raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate (NO) - Richiesta proroga provvedimento di compatibilità ambientale - Aggiornamento quadro pianificazione territoriale e ambientale;
- come affermato dal proponente, la relazione è stata predisposta allo scopo di fornire alle Autorità competenti un aggiornamento del quadro di pianificazione territoriale e ambientale nel quale la Raffineria è inserita;

**CONSIDERATO** che per il progetto in questione:

- il Provvedimento di compatibilità indicato riguarda il progetto "Modifica gestionale della Raffineria Sarpom di San Martino di Trecate (NO)" ed è stato rilasciato, a valere anche come Autorizzazione AIA all'esercizio dello stesso progetto, con DM n 15 del 29/01/2015, che dispose che *'il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale'*, fatta salva la facoltà di specifica proroga;
- detto termine di validità non risulta essere stato modificato dal successivo DM n. 170/2016, di modifica del DM n. 15/2015, che di quest'ultimo ha integralmente novellato le prescrizioni della Sez. A (formulate dalla Commissione Tecnica VIA/VAS) e della Sez. B (formulate dalla Commissione AIA/IPCC), e modificato parzialmente le prescrizioni della Sez. D (formulate dalla Regione Piemonte) del Paragrafo 1.1, e le rispettive Sez. A e Sez. B del Paragrafo 1.2 di specifica dei termini temporali, degli Enti Vigilanti e degli Enti coinvolti;
- nel 2018, l'esercizio dell'intero complesso della raffineria è stato oggetto di rinnovo dell'Autorizzazione AIA con distinto DM n. 277 del 04/10/2018, emanato a conclusione del distinto procedimento 'ID 7/1064' di riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio della Raffineria di Trecate, avviato con Decreto direttoriale DVA n.130 del 08/04/2016; hanno quindi perduto di efficacia le prescrizioni 'AIA' (intera Sez. B) del primigenio e unificato DM n.15/2015 come modificato dal DM n.170/2016;
- tale integrale rinnovo della Autorizzazione AIA, con complessiva novellazione del relativo quadro prescrittivo, così come del relativo Piano di Monitoraggio e Controllo PMC, era risultato necessario per adeguarne contenuti e prescrizioni alle subentrate nuove *'Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) concernenti la raffinazione di petrolio e gas'* stabilite con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2014/738/UE del 09/10/2014, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nonché alle distinte (ulteriori) richieste del Proponente di chiarimenti e di riformulazioni delle prescrizioni dei Decreti 2015-2016 (Nota SARPOM n. 288 del 12/07/2016, acquisita al protocollo MinAmbiente con n. DVA/18427 del 13/07/2016) ;
- con l'integrale revisione e novellazione del Quadro prescrittivo AIA attuata con il citato DM n.277/2018, risultarono aver perduto utilità e senso anche alcune prescrizioni 'VIA' (sez. A) del Decreto 2015-2016; lo stesso DM 'AIA' n.277/2018 dispose quindi la cancellazione di ben 34 delle 56 prescrizioni effettive della Sez. A del DM n.15/2015 come novellata dal DM n.170/2016;
- con ulteriore 'Parere Tecnico' CTVA n 3084 del 19/07/2019, su richiesta della Direzione trasmessa con nota DVA/12299 del 25/05/2017, acquisita al protocollo CTVA n.1704 del 25/05/2017, a sua volta su ulteriore istanza del Proponente del 11/05/2017, prot. 201, la Commissione CTVA ha riesaminato l'intero corpo delle residue prescrizioni 'VIA' (sez. A) del DM n.15/2015 come interamente novellato dal DM n.170/2016, accertando che diverse altre di esse, formalmente sussistenti in quanto non espressamente già indicate come cancellate dall'art. 8 del DM n.277/2018, in realtà risultavano ormai prive di efficacia in quanto di fatto sostituite o ricomprese in altre prescrizioni dello stesso DM n.277/2018, se non addirittura, ancor prima, da alcune delle prescrizioni della Sez. B come novellata

dal DM n.170/2016 (a loro volta poi interamente scorporate e novellate nel distinto Decreto AIA n.277/2018) ;

- di quell'intera Sez. A rimangono quindi dotate di efficacia ormai solo 9 (di cui una riformulata) delle 82 prescrizioni della Sez. A come novellata dal DM n.170/2016;
- nello stesso 'Parere Tecnico CTVA n.3084 del 19/07/2019, viene infine riscontrata la inefficacia anche di due prescrizioni della Sez. D del DM n.15/2015 (prescrizioni proposte dalla Reg. Piemonte con DGR 27-7444 del 20140415) ulteriori rispetto alle 11 'eliminate' con la loro novellazione del DM n.170/2016;

**RILEVATO** che:

- nella domanda presentata il Proponente afferma che *"la raffineria non ha ancora realizzato il progetto"*, e ha allegato documentazione di aggiornamento sulle condizioni ambientali e sul Quadro di pianificazione vigente, Aggiornamento quadro pianificazione territoriale e ambientale, Relazione, n.19135488/12472, dicembre 2019 DRAFT;
- alla Commissione è dunque chiesto un 'parere tecnico' sulla sussistenza delle condizioni per prorogare il provvedimento di compatibilità limitatamente alla parte concernente la VIA (unica parte tuttora sussistente e in vigore) dopo lo scorporo dell'intera Autorizzazione AIA in altro procedimento e Decreto, per quanto essa pure rimasta ancora in vigore a seguito di ulteriori Decreti, già emanati o in iter di emanazione, di modifica in riduzione dell'originario apparato prescrittivo. Così afferma il proponente nella Relazione GolderAssociates, Modifica gestionale della Raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate (NO), Studio di Impatto Ambientale, n. 11508461010/9231, 1.0 Premessa, (pag. 1).

**VALUTATO** che:

- il 'progetto', oggetto della originaria Istanza di VIA presentata dal Proponente nel 2012, e quindi del Parere VIA 2014 della Commissione VIA-VAS e dei Decreti DM n.15/2015 e n.170/2016, e denominato dal Proponente come *"Modifica gestionale della Raffineria"*, fu ammesso a procedura di VIA *'quale intervento di cui al punto 1 dell'Allegato II della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (D.Lgs. 152/2006) e s.m.i. "Raffinerie di petrolio greggio [...]"* come viene affermato in *"Modifica gestionale della Raffineria Sarpom di S, Martino di Trecate (NO), Studio di impatto ambientale, Quadro Progettuale, Numero Relazione 11508461010 / 9231, giugno 2012;*
- malgrado la denominazione, l'intervento descritto nello Studio di Impatto presentato a corredo dell'Istanza di VIA, non conteneva però alcuna previsione di intervento di modifica né fisica né funzionale-gestionale al complesso degli impianti di raffineria, né ad alcuna sua parte;
- l'intero quadro progettuale del SIA si limitava infatti a una descrizione dello stato di fatto e di esercizio già in essere, come consolidato (e nel tempo progressivamente ammodernato/rinnovato in singole parti) o con interventi esclusi dall'assoggettamento a VIA;
- esso si limitava a descrivere in dettaglio ciascuna componente impiantistica e la sua funzionalità, gli impianti accessori e le opere complementari (comprese attrezzature e impianti per l'alimentazione di materia prime e la distribuzione recapito di prodotti semilavorati e finiti [oleodotti], le risorse impiegate, gli stoccaggi, le emissioni, gli scarichi, i rifiuti, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili);
- in nessuna parte della Relazione del Progetto come del Quadro Progettuale del SIA viene indicato un intervento di costruzione o variante agli impianti esistenti che possa essere riconosciuto quale intervento di costruzione o modifica nemmeno di parte dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., quale modifica o estensione di progetto comunque assoggettato a VIA di competenza statale

(All. II della Parte Seconda del suddetto D.Lgs.) o sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (all.II-BIS, ibidem) <sup>1</sup>;

- non risultava nemmeno esplicitata una definita modifica del regime di esercizio, quale incremento della capacità produttiva, o delle effettive previsioni di esercizio in incremento rispetto a quelle storiche, posto che l'istanza di VIA, presentata nel 2012, sebbene qualificata come *‘modifica gestionale atta a consentire una capacità massima tecnica bilanciata di lavorazione di petrolio grezzo di 9.000.000 di t /anno’* <sup>2</sup>, nella Relazione del SIA si rivelava come tesa ad acquisire la VIA sullo stato di fatto: *“il Progetto Definitivo sottoposto a VIA e preso in esame nel presente SIA consiste nella Raffineria nel suo stato attuale di funzionamento”*; e pure il Parere CTVA 2014, ancora a pag.11, puntualizza che *‘l’impianto ad oggi ha una capacità di lavorazione massima tecnico bilanciata di grezzo pari a 9 milioni di tonnellate all’anno’*;
- tanto meno risultava indicata una previsione di incremento del regime di esercizio, o delle produzioni effettive: lo stesso Parere CTVA della VIA originaria, nella parte che riferisce degli scenari considerati nella studio di previsione modellistica (modellazioni Calmet-Calpuff-Calpost) delle emissioni e dispersioni, riferisce che sono stati considerati *“due differenti scenari emissivi: scenario attuale (condizioni di marcia 2011: 9 M/t anno in assetto bilanciato) ...; scenario alla massima capacità produttiva (9 M/t anno in assetto bilanciato con i miglioramenti proposti nel progetto)*;
- quanto alle *“alternative progettuali”* considerate in quella sede, si legge che *“essendo la Raffineria un’attività industriale esistente e in esercizio, non sono state considerate alternative costruttive e localizzative. Viene presa in esame la sola alternativa “opzione zero”, equivalente alla dismissione della Raffineria.”*; di tale alternativa viene valutato *“che i costi in termini socio-economici e di perdita di occupazione non siano sostenibili”*;
- quindi, nessuna differenziazione, e nessuna configurazione di alternativa diversificate, tra raffineria stato ex-ante e raffineria stato ex-post al presunto *‘intervento di modifica gestionale’* era stata

---

1 Le uniche indicazioni, rinvenibili nella citata Relazione del SIA Quadro Progettuale, che prospettano qualche intervento di futura modifica di parti dell’impianto in atto riguardano:

--- una *“riduzione dei consumi energetici ... mediante l’adozione di una serie di specifiche azioni, quali: interventi di ottimizzazione delle variabili di processo collegate ai consumi di natura energetica; pulizia degli scambiatori; miglioramento delle integrazioni termiche tra le varie componenti dell’impianto; gestione dell’ottimizzazione dei consumi di vapore e utilizzo di scaricatori di condensa ad alta efficienza (riduzione delle perdite); eventuale sostituzione (durante i periodi di fermata programmata e in turn around) di motori elettrici di grandi dimensioni con motori ad alta efficienza elettrica (che attualmente sono in prova presso altre raffinerie del circuito della ExxonMobil)”* [ibidem, pg 111]

--- la possibilità di attuare due *‘recuperi termici’*: *“In un’ottica di miglioramento continuo e applicazione sempre più estensiva della MTD sono attualmente in fase di studio i recuperi di due salti termici principali: prodotto estratto dallo stripper dell’impianto LSADO (2,3 MW); prodotto estratto dallo stripper dell’impianto KHS (4 MW).”* [ibidem, pg. 112]

--- l’applicazione di efficienti tecniche di produzione di energia, nella turbina a gas per la produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore: *“Nelle fasi di manutenzione e in caso di sostituzione è valutata la fattibilità tecnica ed economica dell’adozione di apparecchiature ad elevato rendimento.”* [ibidem 112]

--- la Riduzione delle emissioni di Nox con interventi sui bruciatori presenti in raffineria: *“Sarpom ha realizzato uno studio costi/benefici ambientali in riferimento alla sostituzione dei bruciatori non low-NOX presenti in Raffineria. I risultati ottenuti dallo studio supportano l’installazione di bruciatori low NOX sulle 3 caldaie (SG2001, SG2002, SG2003) e sui 2 impianti di reforming catalitico (forni F301/2/3 dell’impianto PWFSR; forni F304/5/6 dell’impianto PWFCY). Si rende necessario uno studio di fattibilità tecnica per definire gli interventi necessari nei tempi e nelle modalità ottimali.”* [ibidem, pg. 113]

Si tratta di indicazioni di ipotesi di intervento, di natura migliorativa delle funzionalità e prestazioni di singoli componenti puntuali entro un complesso e entro singoli impianti confermati allo stato attuale, peraltro formulate in modo generico e non impegnativo (e non più o meglio documentate oltre al testo qui sopra riportato) e che non costituiscono di per sé intervento riconoscibile come progetto di costruzione ex-novo o come variante di impianto né al regime di gestione in grado di poter produrre notevoli impatti ambientali significativi e negativi.

2 Dal primo *‘Avviso’* al pubblico, pubblicato sul quotidiano La Stampa del 2012,06,10.

Così riprende anche il Parere CTVA 2014, pag.11: *“Non si tratta di un nuovo progetto, ma di una modifica gestionale delle attrezzature esistenti ai fini di renderle idonee ad una quantità di greggio lavorato fino alla massima capacità tecnico bilanciata di 9 milioni di tonnellate”*.

analizzata, ma si era considerata solo la possibilità di mantenere lo stato attuale, o semplicemente di sopprimerlo integralmente;

- a ben vedere, si è trattato di applicazione di VIA postuma secondo l'unico modello configurabile prima dell'introduzione dell'art. 29 all'interno del D.Lgs. 152/06, che ora ne ha codificato l'applicazione anche a progetti realizzati senza VIA o a casistiche di annullamento da cui consegue l'obbligo della rinnovazione o dell'acquisizione della valutazione di compatibilità ambientale;
- tutto il nutrito corpo prescrittivo, proposto nell'originario Decreto di VIA 2014 (..) e ripreso, e poi variamente modificato (o in corso di ulteriori modifiche) nei successivi Decreti VIA-AIA 2015-2016, e 2018 (e tuttora con ulteriori Decreti in itinere), (...) riguarda monitoraggi, limitazioni emissive, buone pratiche, BAT, accorgimenti e attrezzamenti accessori a valle, prospettate per ogni possibile componente o parte dell'impianto, a ridurre massimamente ogni possibile pressione ambientale ma senza rimettere in discussione l'assetto e/o la funzionalità di alcuna parte significativa di impianto (entrambe già consolidate), in forme tipiche di impianti già regolarmente autorizzati e in esercizio da far evolvere, progressivamente ma costantemente, verso il massimo grado di compatibilità possibile nello stato in essere, ovvero sia da procedura di AIA, al cui iter e finale decretazione infatti la procedura di VIA in oggetto è sin dall'inizio stata associata e integrata, fino a vedere poi la massima parte delle prescrizioni formulate nel Parere e poi nel Decreto 2015, anche nella parte proposta dalla Commissione e nella istruttoria CTVA (Sez. B), già ora rifluite nel Decreto AIA (separato) del 2018, rimanendo efficaci e a se stanti, ancora in regime normativo VIA appena 9 delle 82 formulate in sede di istruttoria VIA;
- il proponente, nell'affermare, nella propria istanza, che *'la raffineria non ha ancora realizzato il progetto'*, motivo per il quale richiede la proroga, rilevando, quindi, di non aver attuato o completamente attuato tali prescrizioni, ancorché tutte attuabili in fase di ordinario esercizio (nelle modalità con cui risulta pur proseguito ordinariamente, dal 2015 ad oggi);
- per tale motivo, la richiesta di proroga di validità del Decreto di Compatibilità Ambientale è assentibile unicamente nella misura in cui conferma le prescrizioni e la loro necessaria attuazione, di cui, stante il necessario recepimento da parte dell'AIA, si demanda la verifica ad ISPRA, quale ente vigilante;
- quanto appena detto lascia immutata la necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA ogni eventuale futura diversa modifica sostanziale che venisse a ricadere, ai sensi della vigente normativa, nella casistica degli interventi sottoposti a tali procedure.

#### **VALUTATO** inoltre che:

- al fine di aggiornare l'inquadramento della Raffineria nel contesto della programmazione territoriale e ambientale vigenti, il proponente ha proceduto con la verifica degli strumenti di pianificazione valutati nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) del progetto "Modifica gestionale della Raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate", oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale (DM 15/2015 e s.m.i.);
- in particolare, a partire dal Quadro programmatico dello SIA (rif. Relazione Golder n. di aggiornamento del 11508461010/9231 del giugno 2012) e delle successive pertinenti integrazioni prodotte nell'ambito del procedimento di VIA, è stata riesaminata la documentazione ad oggi disponibile inerente agli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale a cui fanno riferimento i punti che seguono, verificando eventuali modifiche occorse rispetto a quanto a suo tempo valutato;
- la Relazione tecnica contesto ambientale presenta la struttura e i contenuti relativi alla verifica all'attualità degli strumenti di pianificazione, dei vincoli e dei regimi di tutela ambientale, all'analisi del contesto ambientale e paesaggistico con lo stato di aggiornamento delle interferenze del progetto sulle varie componenti ambientali;
- la Raffineria non costituisce elemento di contrasto con il PPR adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 53-11975 del 4 agosto 2009 e successivamente approvato in via definitiva con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

- la Raffineria risulta in linea con le indicazioni del PRQA approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 364-6854 del 25 marzo 2019;
- per quanto riguarda la matrice ambientale “clima acustico”, pur non essendo state apportate modifiche alla Piano acustico comunale (2012), si rileva che, rispetto alle valutazioni riportate nello SIA, sono occorsi alcuni nuovi elementi. In particolare, SARPOM ha presentato al MATTM il Piano di Risanamento Acustico (rif. Prot. 213/2015, così come modificato con Prot. 84/2018 del 22/02/2018), ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 20 Ottobre 2000, n. 2 (normativa di settore di riferimento). Il Piano consta di tre fasi di interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di rumore legate all'esercizio della Raffineria. Ad oggi è in corso di attuazione la seconda fase prevista dal Piano. Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che la Raffineria stia adottando le necessarie misure al fine di una riduzione delle emissioni di rumore, in linea con le disposizioni normative di settore;
- per quanto riguarda il Piano d'area del Parco Naturale della Valle del Ticino Regione Piemonte adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione in data 28/07/2005, rispetto agli elaborati valutati nello SIA, risulta che:
  - o con D.C. n. 39 del 26 ottobre 2016 “Approvazione Documento Programmatico per adeguamento Revisione Generale di Piano d'Area adottata con DCD n. 17/2010 e 39/2012”, l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha disposto l'avvio della procedura di un nuovo Piano d'Area sulla base degli indirizzi istitutivi;
  - o con deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 6.02.2019, è stata adottata, ai sensi della legge regionale n. 19/2009, la documentazione per il Piano d'Area del Parco naturale del Ticino.

Pertanto, sono stati consultati i principali elaborati del Piano d'area del Parco naturale del Ticino del gennaio 2019 (disponibili sul sito internet della Regione Piemonte – Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore); specificando che la Raffineria, impianto produttivo esistente dagli anni '50, è collocata nel territorio esterno al Parco. E che in seguito alla conclusione del procedimento di VIA, SARPOM ha inoltre ottemperato alle prescrizioni inerenti a tale aspetto, in particolare predisponendo ed attuando un monitoraggio triennale dell'area del Parco:

- o per la qualità dell'aria mediante campionatori passivi del benzene e relativi composti;
- o per la qualità delle acque superficiali del naviglio Langosco, della Roggia Molinara e della zona umida in località Casa delle Fontane;
- o per l'esposizione dei muschi e la determinazione del bioaccumulo dei metalli pesanti;
- o per il monitoraggio dei chiroterti;
- o per il monitoraggio delle specie faunistiche maggiormente sensibili all'inquinamento acustico.

In base agli esiti del monitoraggio triennale, conclusosi nella primavera 2019, in ottemperanza alle prescrizioni di VIA, SARPOM sta definendo un nuovo piano di monitoraggio, il quale verrà proposto alle Autorità competenti. In conclusione, non sono presenti elementi di criticità con il Piano d'Area del Parco naturale del Ticino.

- per quanto riguarda il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.117-10731 del 13/03/07 ed oggetto di revisione approvata con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018, si conferma che la Raffineria non presenta elementi di contrasto con la pianificazione di settore esaminata;
- per quanto riguarda il sistema vincolistico gravante sul contesto territoriale in esame, si rileva che a livello di pianificazione comunale e provinciale non emergono modifiche rispetto a quanto valutato nello SIA;

**VALUTATO** in conclusione che:

- nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione della domanda di proroga gli aspetti ambientali di riferimento non hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale;
- si possono ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale conclusa con il D.M. n. 15/2015;
- non risulta ancora emanato il provvedimento di modifica del D.M. n.15/2015 come modificato dal D.M. n. 170 del 13/06/2016 e dal D.M. n. 277 del 04/10/2018 sulla base del parere CTVA n.3084 del 19/07/2019 e n. 6 del 23/09/2020;
- tutte le prescrizioni per le quali verrà confermata la validità saranno da ottemperare;

## **la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

### **Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,**

**esprime il seguente**

### ***MOTIVATO PARERE***

Si esprime parere favorevole alla proroga del provvedimento di VIA emanato con decreto n. 15 del 29/01/2015, come modificato dai decreti n. 170 del 13/06/2016 e n. 277 del 04/10/2018, relativo alla "*Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate*" limitatamente alla parte residua delle prescrizioni tuttora vigenti e/o ancora da confermare, da traslare, nell'ambito di apposito procedimento di riesame dell'AIA, all'interno della stessa autorizzazione integrata ambientale.

La Coordinatrice della Sottocommissione Via

Avv. Paola Brambilla